

Municipio



Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Monteceneri

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Monteceneri, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce delle zone di parcheggio a pagamento e delle zone blu. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di parcheggio a pagamento e le zone blu.
2. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
3. Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi di propria gestione.

Art. 2 Definizioni

1. Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 3 Basi legali

1. Basi legali del presente regolamento sono:
 - la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
 - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
 - la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
 - il Regolamento comunale (RC, art. 49).

Art. 4 Classificazione

1. I posteggi comunali sono suddivisi in due categorie:
 - posteggi a pagamento;
 - posteggi in zona blu.

CAPITOLO 2

AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

1. Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo o di affittare dei posteggi a pagamento.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona blu e alla zona a pagamento di parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio.

Art. 7 Validità

1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a: mensile o annuale.
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.

Art. 8 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia del Vedeggio, corredata dai seguenti documenti:
 - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) per i casi di cui all'art. 5 cpv. b: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
 - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) per i casi eccezionali: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
2. Spetta la richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

Art. 8 bis Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Polizia del Vedeggio.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3

TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri oppure cassa automatica, **tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.- per ora.**
2. Parcheggio in zona blu o a pagamento per residenti di cui all'art. 5 cpv. a-b: **da fr. 30.- a fr. 80.- al mese / da fr. 300.- a fr. 800.- all'anno.**
3. Parcheggio in zona blu o a pagamento per i non residenti di cui all'art. 5 cpv. c: **da fr. 40.- a fr. 80.- a settimana.**
4. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 6.- a fr. 12.-.
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

Art. 12 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) una multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e 65 RC.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.



PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

IL SINDACO:

A. Celio Cattaneo

IL SEGRETARIO:

L. Leoni

Risoluzione municipale no. 484 del 22.08.2016

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.09.2016

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 01.12.2016